Provincia di Mantova

REGOLAMENTO

DELLA CONSULTA TERRITORIALE PER LA LEGALITA'

Adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 36/2019 del 29/07/2019

In vigore dal 1/08/2019

INDICE

PREMESSA	pag. 3
Art. 1 – Oggetto	pag. 3
Art. 2 – Funzioni	pag. 3
Art. 3 – Finalità	pag. 4
Art. 4 – Istituzione e Composizione	pag. 4
Art. 5 – Insediamento e nomina Presidente e Vice Presidente	pag. 6
Art. 6 – Funzionamento	pag. 6
Art. 7 – Durata	pag. 7
Art. 8 – Sede e Risorse	pag. 7
Art. 9 – Relazione e attività svolta	pag. 7
Art. 10 – Uso del logo identificativo	pag. 7
Art. 11 – Entrata in vigore	pag. 7

PREMESSA

La Provincia di Mantova, come previsto dallo Statuto art. 2, ispira la propria azione ai principi di uguaglianza, di libertà, di pace, di solidarietà, promuovendo lo sviluppo civile, economico, sociale e culturale.
Pone tra i suoi obiettivi primari quelli di tutelare la dignità umana, il proprio territorio e la propria comunità nel pieno rispetto delle leggi di ogni ordine e grado e di sviluppare la cultura della legalità e perseguire, attraverso la propria azione, l'uguaglianza sostanziale dei cittadini, ed una sempre maggiore giustizia sociale.
La Provincia da anni si impegna nella promozione e diffusione della cultura della legalità, a tutti i livelli, nella consapevolezza che il contrasto ai fenomeni di diffusa illegalità si realizza in particolare attraverso un impegno costante sul versante della prevenzione. Questa Provincia ritiene i valori e la cultura della legalità imprescindibili per una convivenza civile e pacifica e per questo esprime attraverso il suo operare una ferma opposizione a qualsiasi forma di illegalità. Dal 2004 la Provincia aderisce all'associazione Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

Considerata la necessità di sostenere, coordinare e promuovere nei Comuni della provincia azioni di contrasto alla corruzione e all'illegalità, nonché la necessità di affrontare in maniera condivisa le problematiche legate a comportamenti mafiosi e illegali nel territorio provinciale la Provincia di Mantova promuove la costituzione della Consulta Territoriale per la Legalità.

La Consulta Territoriale per la Legalità rafforza l'azione di contrasto e di prevenzione dell'illegalità proprie delle Forze dell'Ordine e della Magistratura, poiché favorisce la diffusione e il radicamento di valori di legalità.

Il presente Regolamento disciplina la costituzione e le modalità di funzionamento della Consulta Territoriale per la Legalità.

Art. 1
OGGETTO

1. La Consulta Territoriale per la Legalità è un organismo di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, promosso e coordinato dalla Provincia di Mantova.
2. La Consulta Territoriale per la Legalità nasce a tutela delle istituzioni democratiche, è strumento di prevenzione e contrasto a comportamenti improntati all'illegalità e promuove la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza attiva.

Art. 2
FUNZIONI

La Consulta Territoriale per la Legalità ha funzione di proposta e di stimolo delle iniziative di competenza dei vari livelli istituzionali presenti sul territorio, finalizzati alla diffusione della legalità ed al contrasto delle mafie.

Art. 3
FINALITA'

La Consulta Territoriale per la Legalità ha il compito di perseguire gli scopi istitutivi di cui al presente Regolamento.
Ha altresì il compito di:
1. stimolare e favorire l'attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni, per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini;
2. promuovere studi e ricerche in materia di sicurezza e tutela del cittadino;
3. pronunciarsi sulle questioni che gli Enti del territorio ritengano opportuno sottoporle, esprimendo pareri non vincolanti;
4. suggerire agli Enti del territorio programmi di intervento che siano diretti a promuovere, garantire e valorizzare la cultura della legalità.

Art. 4
ISTITUZIONE e COMPOSIZIONE

Hanno diritto a far parte della Consulta Territoriale della Legalità i/le rappresentanti di:

- **Il Forum del Terzo Settore** che opera sul territorio provinciale attraverso la nomina di un/a rappresentante;

- **La Camera di Commercio** attraverso la nomina di un/a rappresentante;

- **Le Associazioni di volontariato e di promozione sociale** che operano sul territorio provinciale iscritte ad Albi Regionali e/o nazionali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e che perseguano, come obiettivi indicati nel proprio statuto, il contrasto alle mafie, all'usura, al racket delle estorsioni, al traffico degli stupefacenti, aderenti al CSV Lombardia Sud, attraverso la nomina di un/a rappresentante;

- **L'Associazione Libera contro le Mafie** attraverso la nomina di un/a rappresentante;

- **I Comuni** aderenti ad **"Avviso Pubblico"**attraverso la nomina di un/a rappresentante effettuata dal coordinatore che opera sul territorio provinciale;

- **Le Cooperative sociali di tipo A e B,** previste dalla legge 381/1991 attraverso la nomina di un/a rappresentante indicato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative;

- **Gli Albi e i collegi professionali**, con particolare attenzione ai settori tradizionalmente ritenuti più a rischio rispetto agli interessi delle mafie, attraverso la nomina di n. 3 rappresentanti;

- **Le Organizzazioni sindacali** maggiormente rappresentative sul territorio provinciale che operano con proprie sedi sul territorio provinciale (tre rappresentanti, un/a per ogni organizzazione);

- **Le Associazioni datoriali** maggiormente rappresentative sul territorio provinciale,

attraverso la nomina di n. 4 rappresentanti;

- **I Comuni capofila dei sei Ambiti Territoriali** attraverso la nomina di un/a rappresentante per ciascun Ambito**;**

- **Tre rappresentanti della Provincia di Mantova,** il/la Consigliere/a delegato/a alle Politiche sociali componente di diritto e due Consiglieri/e, uno/a di comune accordo dal/i gruppo/i di maggioranza e uno/a di comune accordo dal/i gruppo/i di minoranza;

- **IL Centro Provinciale della Legalità** attraverso la nomina di un/a rappresentante;

- **L'Osservatorio Permanente sulla Legalità del Comune di Mantova** attraverso la nomina di un/a rappresentante.

Le Associazioni, Cooperative, Organizzazioni sindacali e di categoria sopra indicati devono avere sede legale e/o operativa sul territorio provinciale.
Ai fini della partecipazione alla Consulta, le Associazioni e gli Enti di cui sopra indirizzano al/la Presidente della Provincia di Mantova il nominativo del/della proprio/a rappresentante.

I/Le rappresentanti designati/e devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità che prevedono le seguenti condizioni:
a. non si trovino in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli organi e/o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e dai pubblici uffici;
b. non siano stati sottoposti/e a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "*Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità*" o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, *"Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere"* e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
c. non siano stati/e condannati/e con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 del Codice di Procedura Penale, salvi gli effetti della riabilitazione, ad una qualsivoglia pena stabilita dal Codice Penale;
d. non abbiano riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie e durata corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
e. di non trovarsi in una delle cause ostative alla candidatura a Consigliere Provinciale di cui all'articolo 10 comma 1 del Dlgs 31-12-2012 n. 235 " incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali", o in una delle cause di sospensione o decadenza di diritto di cui all'articolo 11 del medesimo decreto (vedi nota in calce *1) e non avere procedimenti penali in corso per reati contro il patrimonio o contro la pubblica amministrazione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

I/Le rappresentanti designati/e non devono inoltre:

1. Trovarsi nella condizione di coniuge, ascendente, discendente, parente e affine fino al terzo grado civile del Presidente della Provincia.
2. Avere motivi di conflitto in atto con la Provincia di Mantova e con l'ente per il quale ci si candidi;
3. Le condizioni di cui sopra dovranno essere autocertificate, per ciascun/a rappresentante designato/a.

La partecipazione alle riunioni della Consulta Territoriale per la Legalità è gratuita e volontaria.

Nell'ipotesi in cui gli enti, gli organismi o i soggetti competenti ad esprimere le designazioni per la nomina o il rinnovo dei/delle componenti la Consulta Territoriale per la Legalità, non lo facciano entro i termini concessi nella procedura istruttoria per la composizione della Consulta o per il rinnovo dei membri, per mancanza di accordo o per inerzia, la Consulta potrà funzionare anche in loro assenza e i soggetti che non vi abbiano provveduto decadono dal diritto di esprimere i/le propri/e rappresentanti per l'intero mandato.

La nomina sarà effettuata con decreto del/la Presidente della Provincia.

Art. 5
INSEDIAMENTO e NOMINA PRESIDENTE e VICEPRESIDENTE

1. La prima seduta della Consulta Territoriale per la Legalità dovrà essere convocata dal/la Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla nomina della Consulta stessa. Le successive sedute saranno convocate dal Presidente della Consulta.
2. Nella prima seduta la Consulta Territoriale per la Legalità elegge al proprio interno, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei voti espressi, il/la Presidente e Vice Presidente. Ciascun membro della Consulta ha il diritto di presentare proposte in merito alla carica di Presidente e Vice Presidente. Per le cariche di Presidente e Vice Presidente si procede con due votazioni distinte.
3. Compete al/alla Presidente:

- presiedere alle riunioni della Consulta Territoriale per la Legalità;
- predisporre l'ordine del giorno delle riunioni e le relative proposte per l'esame della Consulta Territoriale per la Legalità;
- promuovere l'attuazione delle iniziative approvate dalla Consulta Territoriale per la Legalità;
- curare e gestire i rapporti con i soggetti istituzionali del territorio.

Il/la Vice Presidente coadiuva il/la Presidente e lo/a sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 6
FUNZIONAMENTO

1. La Consulta Territoriale per la Legalità ha sede presso la Provincia di Mantova.
2. Le riunioni della Consulta Territoriale per la Legalità sono convocate su iniziativa del/della Presidente o qualora lo richieda, un terzo dei suoi/e componenti
3. La convocazione della Consulta Territoriale per la Legalità è fatta dal/la Presidente con avviso scritto o telematico contenente l'elenco degli argomenti in discussione, da recapitare ai/alle componenti almeno cinque giorni prima della seduta.
4. Le riunioni hanno luogo di norma presso la sede della Provincia.
5. L'incarico di Segretario/a, della Consulta Territoriale per la Legalità è assegnato/a ad un/a dipendente della Provincia con disposizione di servizio; il/la Segretario/a redige il verbale della seduta e registra le presenze.
6. Il verbale della seduta, viene sottoscritto dal/la Presidente e dal/la Segretario/a, ed è portato in lettura o nella seduta successiva. I verbali delle sedute saranno inviati, dopo ogni seduta, a tutti/e i/le membri della stessa.

7. Le riunioni della Consulta Territoriale per la Legalità sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno/a dei/le componenti e in seconda convocazione, dopo mezz'ora, qualuque sia il numero dei/le presenti.
8. La Consulta Territoriale per la Legalità può svolgere la propria attività articolandosi in sezioni di lavoro e procedendo a consultazioni e audizioni.
9. La Consulta Territoriale per la Legalità ha facoltà di invitare persone esterne in qualità di esperti/e.
10. Le sedute della Consulta Territoriale per la Legalità possono essere aperte al pubblico su decisione della Consulta stessa.
11. Le informazioni e i documenti assunti dalla Consulta Territoriale per la Legalità devono essere trattati e gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali.
12. Per i/le componenti la Consulta Territoriale per la Legalità non è previsto alcun contributo/rimborso spese per la partecipazione alle sedute della Consulta stessa.

Art. 7
DURATA

1. La Consulta Territoriale per la Legalità e le relative cariche di Presidente e Vice Presidente hanno durata pari a quella del mandato elettivo del Consiglio Provinciale.
2. La Consulta Territoriale per la Legalità e il/la Presidente e Vice Presidente rimangono in carica fino a nuova nomina della Consulta stessa.

Art. 8
SEDE e RISORSE

Per l'assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, la Consulta Territoriale per la Legalità si avvale dei Servizi e degli uffici della Provincia. La Consulta Territoriale per la Legalità non ha una propria gestione finanziaria, non disponendo di proprie risorse.

Art. 9
RELAZIONE e ATTIVITA' SVOLTA

La Consulta Territoriale per la Legalità presenta al/alla Presidente e al Consiglio Provinciale periodicamente la relazione sull'attività svolta. La relazione a consuntivo sarà altresì trasmessa ai/le consiglieri/e provinciali.

Art. 10
USO DEL LOGO IDENTIFICATIVO

La Consulta Territoriale per la Legalità ha un logo identificativo che è rappresentato da quattro teste stilizzate con un braccio a punta e con a destra la dicitura Consulta Territoriale per la Legalità. La prima testa con braccio a punta a destra è di colore arancio, la seconda testa con braccio a punta a destra è di colore rosso, la terza testa con braccio a punta in basso a sinistra è di colore azzurro e la quarta testa con braccio a punta in alto a sinistra è di colore verde Questo logo identificativo va sempre affiancato al logo della Provincia di Mantova adottato ed approvato nei modi di legge. L'uso del logo è riservato esclusivamente alla Provincia, fatta salva la facoltà di utilizzazione da parte di altri enti od associazioni, con preventiva autorizzazione del/la Presidente della Provincia.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Nota *1

DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 10 *Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali*

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'*articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'*articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, o per un delitto di cui all'*articolo 73* del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*.

2. **Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza**:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o **del presidente**, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.